



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 94 del 28 Settembre 2018

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI DPD028**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/171

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “vigneto” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Arielli (CH) - Ditta D’Angelo Corrado.....5

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/172

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto “ – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta De Grandis Toni.....6

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/173

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo “ – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta Nicolucci Patrizia7

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/174

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto, oliveto, bosco ceduo e seminativo “ – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta D’Ettore Rodolfo....8

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/175

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Casalanguida Giuseppe.....9

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/176

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “piazzale deposito inerti, accesso carrabile recinzione e seminativo” – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Cotellessa Domenico e Francesco.....10

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/177

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “accesso, recinzione e seminativo” – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Travaglini Domenico- Leg. Rapp. NEW LOG. S.R.L. Lanciano (CH).....11

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/178

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo “ – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Maccione Irene.....12

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/179

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L’Aquila – Foggia in comune di Arielli (CH) - Ditta: Del Gallo Maria.....14

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/180

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L’Aquila – Foggia in comune di Arielli (CH) - Ditta: Baldi Tommaso.14

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/181

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila – Foggia in comune di Arielli (CH) - Ditta: Scioletti Lamberto.....15

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N.
DPD028/171

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "vigneto" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) - Ditta D'Angelo Corrado.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di " vigneto "a favore del Sig. D'Angelo Corrado nato a Ortona (CH) il 30/07/1979 e residente a Arielli (CH) in via Passo Morello 18, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 13.500 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 1, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA

Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0012622/18 del 17.01.2018, è pari a euro € 131,81;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'Aquila;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0012622/18 del 17/01/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot.

RA/0012622/18 del 17/01/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;

7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N.
DPD028/172

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " vigneto " - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta De Grandis Toni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di " vigneto " a favore del Sig. De Grandis Toni nato a Torino Di Sangro (CH) il 08/11/1971 ed ivi residente in C/da Piana S. Tommaso 1 a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.450 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla

planimetria generale delle concessioni con il numero 202 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0012622/18 del 17.01.2018, è pari a euro € 17,37;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'Aquila;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0012622/18 del 17/01/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore

alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0012622/18 del 17/01/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N.
DPD028/173

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo " - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta Nicolucci Patrizia .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con

decorrenza dall'01/11/2017 per uso di "seminativo" a favore della Sig.ra Nicolucci Patrizia nata a Lanciano (CH) il 16/03/1972 e residente a Fossacesia (CH) in Via S.P. ex S.S. - 16 per Il Sangro 1 a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.280 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 12 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0012622/18 del 17.01.2018, è pari a euro € 62,95;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'Aquila;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0012622/18 del 17/01/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

- opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
- divieto di mutamento delle destinazioni del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0012622 del 17/01/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N.
 DPD028/174

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " vigneto, oliveto, bosco ceduo e

seminativo " - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta D'Ettore Rodolfo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01/11/2017 per uso di "vigneto, oliveto, bosco ceduo e seminativo" a favore del Sig. D'Ettore Rodolfo nato a Frisa (CH) il 12/09/1959 ed ivi residente in C/da Badia 105 a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.290 delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 5, 6, 7, 10, 108/a, 108/b e 108/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0012622/18 del 17.01.2018, è pari a euro € 26,13;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'Aquila;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0012622/18 del 17/01/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare

all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0012622/18 del 17/01/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N.
DPD028/175

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Casalanguida Giuseppe.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01/11/2017 per uso di "seminativo" a favore del Sig. Casalanguida Giuseppe nato a Hagen – Germania - il 19/08/1965 e residente a Lanciano (CH) in C/da Colle Pizzuto a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.100 delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 78 e 80 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0012622/18 del 17.01.2018, è pari a euro € 15,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'Aquila;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

- provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0012622/18 del 17/01/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0012622/18 del 17/01/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni,

Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;

9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/176

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "piazzale deposito inerti, accesso carrabile recinzione e seminativo" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Cotellessa Domenico e Francesco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "piazzale deposito inerti, accesso carrabile, recinzione e seminativo" a favore dei Sig.ri Cotellessa Domenico e Francesco nati a Lanciano (CH) rispettivamente il 02.05.1957 e 15.06.1951 ed ivi residenti in C/da Villa Andreoli a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 11.900 delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 63/b , 64/b, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0012622/18 del 17.01.2018, è pari a euro € 1.221,30;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'Aquila;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0012622/18 del 17/01/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0012622/18 del 17/01/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;

7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/177
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "accesso, recinzione e seminativo" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Travaglini Domenico - Leg. Rapp. NEW LOG. S.R.L. Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01/11/2017 per uso di "accesso, recinzione e seminativo" a favore del Sig. Travaglini Domenico nato a Roccascalegna (CH) il 04/12/1953 ed ivi residente in Via Per Finocchietto 16 - leg. Rapp. Della Ditta NEW LOG. S.R.L.

- Lanciano (CH) a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6000 delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0016982/18 del 22.01.2018, è pari a euro € 201,61;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'Aquila;
 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0016982/18 del 22/01/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazioni del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le

- normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0016982/18 del 22/01/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N. DPD028/178
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo " - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Maccione Irene.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*Omissis***DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "seminativo" a favore della Sig.ra Maccione Irene nata a Mozzagrogna (CH) il 12/09/1949 e residente a Lanciano (CH) in Via Del Mancino 78/b a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.700 delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 136/a e 137/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0016982/18 del 22.01.2018, è pari a euro € 21,47;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'Aquila;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0016982/18 del 22/01/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente

soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0016982/18 del 22/01/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N.
DPD028/179

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di Arielli (CH) - Ditta: Del Gallo Maria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** con decorrenza 01.11.1981 sino al 31.10.2003 della concessione precaria di suolo tratturale, per uso di battuto in cemento " a favore della Sig.ra DEL GALLO Maria nata a Arielli (CH) il 17.05.1951 ed ivi residente in Via Rione Madonna 3, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 32 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 4502 (ex 4496);
2. **di dare atto** che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di €. 233,01 così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0115598/18 del 20.04.2018;
3. **l'anzidetta** somma è stata versata sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta

concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0115598/18 del 20.04.2018 da parte del concessionario;
6. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
7. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N.
DPD028/180

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di Arielli (CH) - Ditta: Baldi Tommaso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** con decorrenza 01.11.1981 sino al 31.10.2003 della concessione precaria di suolo tratturale, per uso di battuto in cemento " a favore del Sig. Baldi Tommaso nato a Ortona (CH) il 30.10.1968 e residente a Arielli (CH) in Via Fonte Degli Schiavi 44, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 32 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 4520 (ex 4501);
2. **di dare atto** che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di €. 283,36 così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0115598/18 del 20.04.2018;
3. **l'anzidetta** somma è stata versata sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0115598/18 del 20.04.2018 da parte del concessionario;
6. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
7. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;

8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 07.05.2018, N.
 DPD028/181
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di Arielli (CH) - Ditta: Scioletti Lamberto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** con decorrenza 01.11.1981 sino al 31.10.2003 della concessione precaria di suolo tratturale, per uso di giardino di pertinenza fabbricato "a favore del Sig. Scioletti Lamberto nato a Arielli (CH) il 12.10.1962 ed ivi residente in Corso Savoia 36, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 93 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 4521 (ex 843);
2. **di dare atto** che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di €. 376,20 così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0115598/18 del 20.04.2018;
3. **l'anzidetta** somma è stata versata sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali

- sul Demanio Armentizio - 67100 L'Aquila;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0115598/18 del 20.04.2018 da parte del concessionario;
 6. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 7. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammessa ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Maria Antonietta Fusco



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it